

Disciplinare per l'accesso al Servizio

“Servizi di Assistenza Specialistica per i percorsi formativi/educativi rivolti alle persone diversamente abili”

Art. 1 – Oggetto del Disciplinare

Il presente Disciplinare regola l'accesso al Servizio “Servizi di Assistenza Specialistica per i percorsi formativi/educativi rivolti alle persone diversamente abili” previsto dal vigente Piano Sociale di Zona dell'Ambito Territoriale.

Il Disciplinare definisce per lo stesso Servizio:

- destinatari;
- finalità ed attività previste;
- sede;
- ammissione e requisiti di accesso, graduatorie, verifica e sospensione temporanea o definitiva (dimissione);
- compartecipazione economica del cittadino/utente;
- situazioni particolari.

Art. 2 – Destinatari del Servizio

Sono destinatari del Servizio tutte le persone diversamente abili residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale che presentano una disabilità grave, gravissima o medio-grave di tipo fisico, psichico e/o sensoriale, accertata ai sensi della L. 104/92, salvo applicazione di graduatoria permanente ai sensi dell'art. 8 del Regolamento per l'Accesso al Sistema Integrato Locale dei Servizi e degli Interventi Sociali, di qui in avanti denominato “Regolamento”.

Le persone diversamente abili succitate devono, inoltre, essere inserite in un percorso scolastico.

L'accesso al Servizio è definito dall'Unità di Valutazione Integrata, socio-sanitaria, sulla base del bisogno-disagio espresso da ciascun soggetto presente nella succitata graduatoria permanente.

Sono altresì destinatari del Servizio anche le persone non residenti, compatibilmente con le risorse disponibili e con particolare riferimento per le persone accolte dalle strutture di ricezione turistica.

Art. 3 – Finalità ed Attività previste

Il Servizio si pone i seguenti obiettivi:

- ❑ Prevenire e rimuovere le cause di ordine fisico, psicologico, culturale, ambientale, relazionale e socio-economiche che possono provocare situazioni di disagio o fenomeni di emarginazione dagli ambienti di vita (familiare e/o

sociale) e di formazione, con particolare attenzione alle dinamiche di “esclusione sociale”;

☐ Assistenza specialistica per l’infanzia e l’adolescenza durante l’intero ciclo formativo/educativo¹

☐ Orientamento e accompagnamento all’inserimento nei percorsi formativi/educativi, attraverso gli Uffici Servizi Sociale del Piano Sociale di Zona presso il proprio Comune di residenza

☐ il sostegno, sia intellettuale, attraverso un accompagnamento nello studio e nelle situazioni di vita sociale, sia psicologico laddove il percorso del soggetto lo richiede, sia informativo sulla realtà giovanile locale, sulle problematiche che la caratterizzano e sulle risorse personali e del territorio da poter attivare per far fronte alle situazioni della vita quotidiana.

Le principali attività previste sono le seguenti:

- ☐ è data priorità agli interventi presso i luoghi di formazione/educazione in favore degli alunni e delle alunne diversamente abili
- ☐ il Servizio è funzionalmente legato a quello di assistenza domiciliare per l’infanzia e l’adolescenza e per le persone diversamente abili e, pertanto, ogni presa in carico comune è subordinata alla definizione di un progetto d’intervento individualizzato
- ☐ ogni presa in carico deve tener conto delle esigenze complessive dei destinatari, prevedendo la possibilità di affiancare all’utente lo stesso educatore, sia per gli interventi presso il domicilio, sia per gli interventi presso gli altri luoghi di vita
- ☐ ogni presa in carico è subordinata alla definizione di un progetto d’intervento individualizzato, tale piano deve comprendere una attenta valutazione degli obiettivi educativi, che, in ogni caso, devono essere relativi all’accrescimento dell’autonomia e del grado di integrazione sociale dell’utente
- ☐ gli operatori del Servizio devono integrare il proprio intervento con il Progetto Educativo Individualizzato (P.E.I.) formulato dall’autonomia scolastica competente per l’utente

Il Servizio viene erogato nel rispetto dei seguenti standard:

- ☐ Standard minimo : n° 4 ore settimanali per le persone diversamente abili che presentano significative esigenze in relazione ai percorsi formativi e di integrazione scolastica e sociale
- ☐ Standard minimo : n° 6 ore settimanali per le persone diversamente abili che presentano maggiori e più complesse esigenze in relazione ai percorsi formativi e di integrazione scolastica e sociale

Sulla base degli effettivi bisogni dell’utenza, ed in particolare in relazione agli obiettivi ed agli interventi indicati nei Piani individualizzati d’intervento, l’ente gestore è tenuto a fornire personale che assicuri un livello minimo di integrazione

¹ cfr. Nota n. 3390 del 30.11.2001 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (M.I.U.R.).

scolastica. Tale ultima eventualità può comprendere qualsiasi intervento da svolgersi presso le sedi delle Autonomie Scolastiche che favorisca l'inclusione sociale e la frequenza scolastica, tranne l'Assistentato Materiale che è di competenza delle Autonomie Scolastiche.

Si precisa inoltre che i Responsabili degli Uffici Servizi Sociali del Piano Sociale di Zona, competenti per territorio, redigono il Piano d'Intervento Individualizzato prevedendo che almeno un terzo del monte ore assegnato all'intervento stesso **“sia svolto dall'Operatore fornito dall'Ente Gestore del Servizio in presenza con l'insegnante di sostegno che segue il minore disabile inserito nel servizio”**. Il numero di ore di presenza tra queste due figure professionali può essere ridotto in quei casi in cui la disabilità presentata ha caratteri di estrema gravità e l'intervento ha soprattutto lo scopo di garantire l'incolumità fisica e/o alleviare il forte disagio del minore disabile durante la frequenza delle lezioni.

Art. 4 – Sede

Il Servizio si svolge nell'Ambito Territoriale, presso il domicilio e i luoghi di vita dei destinatari.

Art. 5 – Ammissione e requisiti d'accesso, graduatoria, verifiche e sospensione temporanea o definitiva (dimissione)

5.1 Ammissioni e requisiti d'accesso

Per accedere al Servizio occorre presentare di norma una richiesta specifica presso l'Ufficio Servizi Sociali del Piano Sociale di Zona presso il proprio Comune di residenza, nel rispetto dei termini e delle modalità previste dagli artt. 6, 7 e 8 del Regolamento.

5.2 Graduatoria permanente

Le persone che presentano istanza per l'accesso al Servizio sono inserite in una graduatoria formulata sulla base del presente articolo e dell'art. 8 del Regolamento.

In seguito alla pubblicazione del Bando per la presentazione delle domande per l'accesso al Servizio, è formulata la Graduatoria degli aventi diritto.

Gli utenti possono comunque presentare, anche successivamente, le istanze di partecipazione al Servizio: la graduatoria degli aventi diritto è da intendersi, pertanto, come graduatoria aperta.

La graduatoria aperta è soggetta:

a “scorrimento” = ingresso in graduatoria del primo richiedente avente diritto, che ha prodotto istanza successivamente alla formazione della graduatoria stessa;

a revisione annuale = dopo ogni anno, la graduatoria è sottoposta a revisione. A tal fine si valutano tutte le domande già inserite e tutte quelle pervenute dopo la

formulazione della graduatoria vigente, verificando sia l'aggiornamento, sia la permanenza dei requisiti per l'accesso al servizio. Sulla base di tale valutazione è formulata la nuova graduatoria. Qualora il destinatario del Servizio non risulti utilmente collocato nella graduatoria d'accesso, può richiedere l'erogazione del Servizio pagando per intero il costo dello stesso. A tal fine deve produrre specifica richiesta.

Al fine di limitare il più possibile eventuali conseguenze negative, sul piano psico-affettivo, relative alla "perdita" della/e relazione/i significativa/e instauratasi tra lo/gli operatori del Servizio ed il minore utente del Servizio, gli utenti che non hanno più diritto all'erogazione del Servizio – in seguito alla revisione annuale della graduatoria - continuano a beneficiare del Servizio stesso per un arco temporale di tre mesi. In questo periodo tale Servizio è ridotto nella misura del 50% e contestualmente il restante 50% delle prestazioni viene erogato a coloro che risultano utilmente collocati in graduatoria. A conclusione di questo periodo di tempo, gli utenti aventi diritto al Servizio ricevono le prestazioni previste nella misura del 100% e contemporaneamente il Servizio cessa per coloro che non risultano utilmente collocati in graduatoria.

5.3 Sospensione temporanea o definitiva (dimissione) dell'erogazione del Servizio

L'erogazione del Servizio non è a tempo indeterminato, ma è definita primariamente dalle risorse e dai bisogni dei destinatari del Servizio, fatta salva l'eventuale sospensione definitiva (dimissione) dell'erogazione del Servizio motivata dall'aggiornamento della graduatoria di Accesso al Servizio, la quale viene sottoposta a revisione annuale secondo le modalità più sopra indicate.

In particolare, le dimissioni dal Servizio avvengono in presenza di una delle seguenti condizioni:

- realizzazione degli obiettivi prefissati;
- rinuncia scritta dell'utente e/o della famiglia;
- mancata fruizione del Servizio senza adeguata motivazione per max tre prestazioni.

Dopo aver accertato la presenza di almeno una delle condizioni summenzionate, il coordinatore delle attività redige una relazione e la trasmette al Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali del Piano Sociale di Zona competenti per territorio.

Il Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali del Piano Sociale di Zona convoca il Coordinatore del Servizio ed espleta gli interventi che ritiene opportuni. Nel caso il Responsabile summenzionato accerti l'effettiva necessità ed opportunità di interrompere temporaneamente o definitivamente la frequenza alle attività del Servizio da parte dell'utente, ne dà comunicazione alla persona interessata.



Si precisa che nel caso di rinuncia al Servizio da parte dell'utente o qualora venisse sospesa definitivamente l'erogazione del Servizio, è consentito richiedere nuovamente l'accesso al Servizio stesso: in questo caso però il Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali del Piano Sociale di Zona competente per territorio, di concerto con il Coordinatore delle attività, ha l'obbligo di valutare l'opportunità di tale re-inserimento.

Art. 6 - Compartecipazione economica dell'utente

Gli utenti del Servizio partecipano alle spese del Servizio sulla base di quanto prescritto dall'art. 8 del Regolamento.

La determinazione della tariffa per la partecipazione al Servizio, è calcolata annualmente dall'Ufficio competente, sulla base del costo del Servizio.

Tale tariffa successivamente è sottoposta all'approvazione del Coordinamento Istituzionale e della Giunta Comunale dell'Ente Capofila.

Art. 7 - Situazioni particolari

Per situazioni particolari, così come previste dall'art. 8.4 del Regolamento, è stabilita una quota riservata di ore pari al 5% del monte ore annuo attribuita a ogni singolo Comune. Nel caso di mancato utilizzo di tale quota entro l'ultimo mese di erogazione del servizio in relazione allo specifico appalto, la stessa sarà utilizzata o mediante "scorrimento" della graduatoria (ingresso del primo utente avente diritto) o mediante potenziamento del servizio per piani individuali che richiedano tale intervento, di intesa tra il Coordinatore del servizio e il Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali del Piano Sociale di Zona competente per territorio.

Art. 8 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Disciplinare si rinvia al Regolamento vigente.

